



INFORMATIVA PERIODICA - 5/2021

Commercialista del lavoro

1 agosto 2021

Sommario

Editoriale	2
Il nuovo “Quadro strategico europeo sulla salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027”: direttive di intervento comune e criticità attuative nazionali	5
L’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato: evoluzione, normativa emergenziale e novità	10
Lavoro, impresa e welfare nel Parlamento	20
Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro	35

Editoriale

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE LE LEGITTIMITÀ DEI SERVIZI DI CONSULENZA PRESTATI DAI COMMERCIALISTI DEL LAVORO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLA PESCA TRAMITE PROPRI ENTI.

Con sentenza 9 luglio 2021, n. 26294, la Corte suprema di Cassazione, sezione sesta penale, si è pronunciata nuovamente sulla normativa dei servizi di consulenza del lavoro offerti dalle piccole imprese artigiane e dalle loro cooperative anche attraverso servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, evidenziando come per la prestazione di tale attività non sia richiesta l'iscrizione all'albo speciale dei consulenti del lavoro.

L'art. 1, comma 4, l. n. 12/1979, prevede che *“le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle già menzionate associazioni”*.

La Corte d'Appello di Brescia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19 ottobre 2017, che ha condannato l'imputato, per il reato previsto dall'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione), per avere svolto attività di consulente del lavoro, in particolare occupandosi di adempimenti in materia lavoristica, in assenza di apposito titolo e d'iscrizione al relativo albo professionale dei Consulenti del lavoro.

Nello specifico, tali servizi di consulenza venivano svolti come titolare di un Centro Servizi terziario (CTS), costituito in forma di società in accomandita semplice, facente capo ad un'associazione che fornisce servizi solo alle piccole imprese associate, sia in quanto centro di assistenza fiscale (CAF imprese) abilitato D.M. Finanze n. 164 del 1999, ex art. 11, e sia in quanto centro di servizio di associazione di categoria L. n. 12 del 1979, ex art. 1, comma 4.

Con la richiamata sentenza la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte d'Appello perché “il fatto non sussiste”.

Nella ricostruzione operata dalla Suprema Corte, la normativa che disciplina la materia dei centri di assistenza fiscale e dei servizi di consulenza del lavoro affidati alle cooperative delle imprese artigiane e delle piccole imprese non consentirebbe di ricondurre l'attività di consulenza del lavoro svolta dai predetti centri nella fattispecie di reato prevista dall'art. 348 c.p., non essendo richiesta per tale attività l'iscrizione all'albo speciale dei consulenti del lavoro.

La diversa interpretazione seguita dalla Corte d'Appello non appare corretta perché opera una indebita riduzione degli spazi di autonomia che la legislazione in materia assegna alle piccole imprese ed alle imprese artigiane con l'evidente intento di agevolare dette categorie produttive, al fine di ridurre i costi di gestione dei relativi servizi.



EDITORIALE

Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate si evince, altresì, chiaramente che gli adempimenti previdenziali e assistenziali dei lavoratori delle imprese associate possono essere curati, come nel caso di specie, da centri di servizio istituiti dall'associazione di categoria, senza che rilevi la natura del rapporto di lavoro che intercorre tra i soggetti incaricati di svolgere dette attività e le associazioni di categoria.

La l. n. 12 del 1979, art. 1, comma 4, prevede, infatti, una deroga alla esclusiva attribuzione a consulenti del lavoro iscritti al relativo albo, ammettendo che tali mansioni, con riguardo alle piccole imprese ed alle imprese artigiane, possano essere gestite da parte delle cooperative cui aderiscono le predette categorie di imprese, le quali possono così delegare gli adempimenti in materia del lavoro a proprie cooperative. Quest'ultime, a loro volta, possono avvalersi sia di consulenti del lavoro, sia di altro personale comunque qualificato, selezionato sotto la propria responsabilità e che opera sotto il controllo di dette associazioni.

E' la legge stessa, dunque, che ammette che le predette attività possono essere svolte o da centri di servizi che sono gestiti direttamente dalle associazioni con propri dipendenti o da società di servizio costituite per tale scopo dalle stesse associazioni di categoria, "senza che sia richiesto che i soggetti adibiti a tali servizi siano consulenti del lavoro, ossia soggetti iscritti nell'albo di cui alla l. n. 12 del 1979, art. 8".

L'unico limite alla deroga di legge è che tali servizi siano svolti per le sole imprese artigiane o piccole imprese associate, trattandosi di una deroga al regime obbligatorio dell'albo professionale che non ammette ovviamente ampliamenti nella gestione dei servizi di consulenza che non possono essere svolti per imprese diverse da quelle associate e rappresentate dalle cooperative di categoria ma per le sole tipologie di impresa considerate dalla legge (piccole imprese ed imprese artigiane).

Nella misura in cui la Corte di Cassazione ammette espressamente una deroga alla riserva di legge in favore dei consulenti del lavoro, implicitamente amplia gli ambiti di competenza dei commercialisti del lavoro della cui professionalità possono legittimamente avvalersi le imprese artigiane e le loro cooperative.

I principi ricavabili dall'arresto giurisprudenziale riverberano i propri effetti anche per altre categorie di imprese non espressamente richiamate, quali i consorzi di società cooperative (di cui all'art. 31, **comma 2**, d.lgs. n. 276/2003), nonché le cooperative e i consorzi di imprese della pesca (ai sensi dell'art. 31, **comma 2-bis**, d. lgs. n. 276/2003).

Secondo la formula dell'art. 31, comma 2, "i consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziate. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12".



EDITORIALE

Quest'ultima disposizione, per un verso, abilita i predetti consorzi di società cooperative a svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate. Per altro verso, precisa che tali servizi **possono** (e non devono) essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Invero, alla luce della nuova interpretazione giurisprudenziale, la deroga introdotta dalla legge n. 12 del 1979, art. 1, comma 4, per le piccole imprese artigiane e loro cooperative non può che estendersi anche ai consorzi di società cooperative, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 31, comma 2, d.lgs. N. 276/2003.

Per quanto concerne, invece, le Cooperative e i Consorzi delle imprese della pesca, nel disciplinare l'erogazione dei servizi di consulenza del lavoro, la norma non opera alcuna espressa loro riconduzione ai soggetti individuati al comma 4 dell'art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1 della medesima legge.

Infatti, stando puntualmente al testo del **comma 2-bis**, art. 31, del d.lgs. n. 276/2003, "le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate". Dalla formula di legge si deduce che le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono delegare gli adempimenti in materia del lavoro sia a consulenti del lavoro, sia ad altro personale comunque qualificato, selezionato sotto la propria responsabilità e che opera sotto il loro controllo. Questo, ferme restando le discrezionali valutazioni di opportunità in ordine all'affidamento degli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ad una delle figure professionali abilitate *ex lege* (*professionisti iscritti negli albi dei dotti commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, degli avvocati e procuratori legali, dei consulenti del lavoro*).

D'altronde, un'ipotetica riserva di legge in favore dei soli consulenti del lavoro, a discapito delle altre figure professionali, tra le quali quella dei commercialisti del lavoro, si paleserebbe del tutto irrazionale a fronte di una legge che prevede la medesima abilitazione professionale.

Roberto Cunsolo

Consigliere Nazionale con delega all'area lavoro



Consiglio Nazionale
dei Dotti Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Il nuovo “Quadro strategico europeo sulla salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027”: direttive di intervento comune e criticità attuative nazionali

di **Cesare Damiano**, già Ministro del Lavoro, componente C.d.A. INAIL e **Maria Giovannone**, Professore Aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro Università degli Studi Roma Tre

La Commissione europea ha presentato, lo scorso 28 giugno, il *Quadro strategico europeo sulla salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027*. Il documento, adottato sotto forma di Comunicazione, definisce le azioni-chiave progettate dall'Unione per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori europei nei prossimi anni.

Il Quadro si inscrive nel più ampio piano di attuazione – annunciato nel marzo scorso – del Pilastro europeo dei diritti sociali che, al principio 10, sancisce (o meglio, ribadisce) il diritto dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza e ad un ambiente di lavoro sano, sicuro ed adeguato alle loro esigenze professionali.

In particolare, la nuova strategia delinea tre obiettivi trasversali: la gestione dei cambiamenti negli ambienti di lavoro, sollecitati soprattutto dalle transizioni verdi, digitali e demografiche (“*change*” o “cambiamenti”); il miglioramento della prevenzione degli incidenti e delle malattie (“*prevention*” o “prevenzione”); l’efficientamento delle risposte a fronte di eventuali crisi sanitarie come quella da Covid-19 (“*preparedness*” o “preparazione”).

La Commissione europea traccia un bilancio degli ultimi decenni evidenziando che, nonostante gli incidenti mortali sul lavoro

nell'UE siano diminuiti del 70% nel periodo 1994-2018, ancora molto resta da fare per la prevenzione.

Oltre ai costi umani, pesano i danni economici: l'economia europea sopporta un costo di PIL pari al 3,3% all'anno a causa degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. È infatti evidente che le politiche di prevenzione sul lavoro hanno un forte impatto sui costi correlati all'assistenza sanitaria e ad altri oneri sociali.

A livello aziendale, il valore economico delle strategie prevenzionistiche è meglio illustrato dalle stime europee riportate nel Quadro, secondo cui, per ogni euro investito in salute e sicurezza sul lavoro, il rendimento per il datore di lavoro è di circa il doppio.

Nel preoccupante quadro fenomenologico si inserisce poi l'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha mostrato chiaramente l'importanza strategica di proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori durante le crisi pandemiche.

Analizzando brevemente gli interventi principali, all'interno del primo obiettivo “*change*”, il nuovo Quadro prende atto dei cambiamenti che stanno investendo l'organizzazione del lavoro e i modelli aziendali, all'insegna della flessibilità e di una nuova concezione del luogo di lavoro, particolarmente sospinti dalle restrizioni



IL NUOVO “QUADRO STRATEGICO EUROPEO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2021-2027”: DIRETTRICI DI INTERVENTO COMUNE E CRITICITÀ ATTUATIVE NAZIONALI”

decise in Europa nei momenti più bui della pandemia.

In prospettiva, poi, i cambiamenti del mondo del lavoro saranno sollecitati dalla rivoluzione verde e digitale progettata nell’Unione europea attraverso il *Green New Deal*, la Strategia digitale dell’UE e la Strategia industriale per l’Europa, che genereranno investimenti di 1,8 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. La transizione *green* e *digital*, in altre parole, muterà volto alle mansioni, ai ritmi di lavoro e ai luoghi di lavoro, rendendo necessario un ripensamento delle strategie prevenzionistiche. L’impatto sull’organizzazione del lavoro è già evidente, a partire dall’uso massiccio degli strumenti tecnologici e digitali fino all’incremento del lavoro a distanza e delle nuove forme di svolgimento delle prestazioni lavorative nella *gig economy*.

Sulla base di tali premesse si spiega il progetto di revisionare alcune tra le “direttive-figlie” della direttiva-quadro 89/391/CEE. La nuova strategia intende dunque innovare il quadro legislativo europeo in materia, composto dalla direttiva-quadro e da ben 24 direttive specifiche da essa derivate.

Più in particolare, la revisione riguarderà la direttiva 89/654/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro e la direttiva 90/270/CEE relativa alle medesime prescrizioni minime per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Anche in materia di esposizione alle sostanze pericolose, l’attenzione è rivolta alle esternalità prodotte dalla transizione verde. Spicca infatti la revisione dei limiti di esposizione professionale al piombo (direttiva 98/24/CE) ed al cobalto (direttiva 2004/37/CE), sostanze pericolose di utilizzo frequente nelle tecnologie impiegate per le energie rinnovabili e per la produzione di batterie. Con la stessa *ratio* l’UE torna a rivolgere particolare attenzione all’amiante, allo scopo di abbassarne il valore di esposizione professionale (direttiva 2009/148/CE) a fronte delle più recenti risultanze statistiche e delle ondate di ristrutturazioni degli edifici che investiranno l’Europa per l’impatto climatico zero.

Sempre nel primo ambito rientra inoltre l’iniziativa non legislativa finalizzata alla valutazione dei rischi emergenti in materia di salute mentale dei lavoratori, sulla base della quale proporre successivamente linee di azione. Le risultanze statistiche mostrano infatti uno scenario preoccupante, posto che la metà dei lavoratori europei ritiene comune lo stress sul lavoro; problema, questo, che contribuisce a circa la metà di tutti i giorni di lavoro persi. Questo quadro è poi peggiorato durante la pandemia, quando i lavoratori a distanza (circa il 40% a livello europeo) hanno sofferto un pesante sovraccarico lavorativo alimentato dalla mancanza di confini netti tra tempi di lavoro e tempi di vita.

Il secondo obiettivo “*prevention*”, invece, intende inverare la *vision zero* (zero vittime) sui decessi correlati al lavoro attraverso il



IL NUOVO “QUADRO STRATEGICO EUROPEO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2021-2027”: DIRETTRICI DI INTERVENTO COMUNE E CRITICITÀ ATTUATIVE NAZIONALI”

rafforzamento della cultura della prevenzione nelle aziende e fra i lavoratori. Tra le iniziative di maggiore rilievo, si annoverano l’aggiornamento della normativa europea sulle sostanze chimiche pericolose allo scopo di contrastare il cancro, le malattie cardiovascolari, riproduttive e quelle respiratorie correlate alle attività lavorative.

Il cancro, infatti, rimane la principale causa dei decessi lavoro-correlati, che ogni anno si aggirano sui 100 mila a causa dell’esposizione agli agenti cancerogeni. In realtà, la strategia si allinea con la tabella di marcia sui cancerogeni 2020-2024 che si prefigge l’obiettivo di limitare l’esposizione a 26 sostanze pericolose. Una spinta maggiore è invece prevista alla lotta contro le malattie cardiovascolari correlate al lavoro, la seconda maggiore causa di decessi professionali. In questo ambito, è stato annunciato il rafforzamento delle ricerche e delle raccolte dati per sopperire alle scarse conoscenze sulle cause e sulle correlazioni con i rischi professionali. Infine, l’aggiornamento riguarderà la normativa a protezione dei lavoratori dalla esposizione alle sostanze reprotoxiche (come il piombo) e correlate alle malattie respiratorie (come i fumi di saldatura).

Sempre nell’ambito del secondo obiettivo, particolare attenzione sarà riservata alle categorie di lavoratori vulnerabili, con particolare riferimento alle donne e alle persone con disabilità (anche da lavoro). La strategia, infatti, prevede l’adozione di misure finalizzate a: contrastare la discriminazione e la violenza; includere tali soggetti nella

valutazione dei rischi aziendali e negli organismi di rappresentanza; migliorare i percorsi riabilitativi per il reinserimento nel mondo del lavoro.

Tra le misure maggiormente dissuasive per il contrasto alla discriminazione sul lavoro, la Commissione valuterà il rafforzamento della direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano stranieri irregolari. In secondo luogo, è prevista a breve l’autorizzazione del Consiglio alla ratifica, da parte degli Stati membri, della Convenzione n. 190 sulla violenza e sulle molestie dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Il terzo obiettivo *“preparedness”* trae origine dagli insegnamenti della pandemia. In particolare, la Commissione europea elaborerà procedure di emergenza e orientamenti per la rapida diffusione, attuazione e monitoraggio delle misure prevenzionali/previsionistiche/ precauzionali durante le potenziali future crisi sanitarie, in stretta collaborazione con gli attori della Sanità pubblica.

Le iniziative ivi proposte, pertanto, apporteranno un contributo decisivo alle politiche sanitarie e di risposta emergenziale, soprattutto attraverso l’aggiornamento della valutazione dei rischi in caso di crisi pandemica e il miglioramento dei flussi informativi tra Stati membri e Commissione sulle minacce per la salute dei lavoratori.

La pandemia ha inoltre sortito un impatto negativo sui lavoratori stagionali, costretti a condizioni di vita e lavoro insalubri e poco



IL NUOVO “QUADRO STRATEGICO EUROPEO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2021-2027”: DIRETTRICI DI INTERVENTO COMUNE E CRITICITÀ ATTUATIVE NAZIONALI”

sicure. Allo scopo di scardinare questo problema, la Commissione però adotta un approccio *soft*, esortando gli Stati membri ad intensificare il monitoraggio e le ispezioni nei confronti dei lavoratori stagionali nelle professioni ad alto rischio.

Il legislatore europeo delinea poi l’approccio attuativo dell’intero Quadro strategico. Saranno infatti sviluppati un dialogo sociale forte e processi decisionali, attuativi e di monitoraggio rapidi e concreti. Saranno altresì sviluppate attività di sensibilizzazione e mobilitati fondi europei per gli investimenti nella prevenzione in azienda, anche mediante gli strumenti emergenziali.

Vale la pena evidenziare che, a livello nazionale, la Commissione ha invitato ciascuno Stato membro a revisionare le strategie interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, allo scopo di allinearsi alle prospettive del Quadro.

Il nuovo Quadro strategico potrebbe dunque rappresentare un impulso decisivo alla definizione di una strategia nazionale in materia, dato che l’Italia è uno dei pochi Paesi europei a non esserne dotata. In realtà, i nuovi propositi europei si aggiungono al fermento regolatorio in materia di prevenzione che ha contrassegnato il nostro Paese durante la pandemia. È infatti innegabile che il legislatore nazionale abbia dovuto stravolgere la sua agenda attraverso norme emergenziali che hanno inciso sulla gestione degli adempimenti prevenzionistici nei luoghi di lavoro. L’emblema dei riaccessi riflettori in materia è certamente rappresentato dal Protocollo

condiviso aggiornato il 6 aprile 2020, che ha fornito indicazioni operative per incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia. Ciò senza tralasciare il ruolo della prevenzione sul lavoro in ambito vaccinale, attraverso l’inserimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e la sottoscrizione, da parte del Governo e delle parti sociali, del Protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda. Le nuove strategie prevenzionistiche per il contrasto del contagio sono state poi corroborate dalle tutele assicurative. Di valore innegabile è stata infatti l’equiparazione dell’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro ad infortunio sul lavoro, che ha determinato la possibile applicazione delle tutele INAIL a favore del lavoratore colpito dall’infezione o dei suoi familiari in caso di decesso.

Tuttavia, pur comprendendo le difficoltà legate alla pandemia e la necessità di ricorrere a norme “eccezionali”, è fondamentale che anche gli obiettivi di semplificazione, attuazione e manutenzione della normativa prevenzionistica “ordinaria” tornino tra le priorità dell’agenda del legislatore.

In primis, si impone la necessità di semplificare gli adempimenti burocratici, non solo salvaguardando il livello delle tutele vigenti, anzi garantendo più elevati standard di sicurezza.

In secondo luogo, urgono interventi normativi finalizzati all’attuazione delle disposizioni del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro



**IL NUOVO “QUADRO STRATEGICO EUROPEO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO 2021-2027”: DIRETTRICI DI INTERVENTO
COMUNE E CRITICITÀ ATTUATIVE NAZIONALI”**

(d.lgs. n. 81/2008), al miglioramento delle prestazioni riconosciute a seguito di infortunio o malattia professionale e al superamento delle criticità della normativa sul collocamento mirato e reinserimento lavorativo. Giova infatti ricordare che, a tredici anni dall'entrata in vigore del Testo Unico, poco meno della metà dei suoi provvedimenti attuativi restano ancora sulla carta e, tra questi, alcuni investono materie di assoluta importanza per il Paese, come il sistema di qualificazione delle imprese.

È dunque necessario tornare ad occuparsi della materia prevenzionistica, sia attraverso investimenti mirati al miglioramento delle effettive condizioni di lavoro che mediante interventi normativi, da tempo attesi, finalizzati al riordino e alla semplificazione della disciplina, cogliendo i bisogni di una società in continua evoluzione nella quale il lavoro e il welfare giocano un ruolo cruciale nella realizzazione dell'individuo. In questo solco pare porsi anche l'azione del Governo e del sistema istituzionale di sicurezza e prevenzione che, specie attraverso l'operato della Commissione consultiva permanente ricostituitasi nel suo nuovo mandato lo scorso febbraio, si è prefissato l'obiettivo di mettere mano a questa improrogabile azione di adeguamento agli standard europei in materia.



L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato: evoluzione, normativa emergenziale e novità

di **Fabiano D'Amato** - Commercialista in Roma, Componente Commissione "Diritto del Lavoro" ODCEC di Roma

La disciplina normativa del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ha subito nel tempo diverse modifiche, a volte, in senso restrittivo, altre, in senso più permissivo, in particolare con riferimento ai limiti di contingentamento dei lavoratori a termine (unità impiegabili da ciascun datore di lavoro) ed alle motivazioni richieste per la valida costituzione di un rapporto di lavoro di questo tipo.

L'impostazione regolativa dell'istituto è stata di recente modificata dalla normativa emergenziale "Covid", che ha introdotto alcune deroghe temporanee ai limiti di legge, allo scopo di cucire sul contratto a termine quel "vestito" di flessibilità utile in un periodo di crisi occupazionale.

Senza pretese di esaustività, dopo un breve excursus storico, ci si prefigge di individuare alcune delle caratteristiche principali di questa forma contrattuale, soffermandoci in particolar modo sui requisiti di legittimità e sulla durata possibile del contratto.

L'EVOLUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE

Prima di esaminare la disciplina vigente, può essere utile accennare all'evoluzione di alcune delle caratteristiche del contratto a tempo determinato, iniziando la disamina dall'anno

2001, e più precisamente dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

In particolare, giova qui ricordare che:

- il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato era consentito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
- non era prevista inizialmente una durata massima; nella prima "versione", erano previsti alcuni casi specifici ed in particolare in caso di proroga, possibilità ammessa una sola volta con durata massima complessiva possibile era di 3 anni;
- l'apposizione del termine era previsto dovesse risultare da atto scritto;
- era ammessa la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, con maggiorazione retributiva, ma per non più di venti (o trenta, secondo i casi) giorni, "pena" la trasformazione a tempo indeterminato¹;
- era prevista la regola del c.d. "stop and go", cioè la necessità di attendere scadenze diverse per poter riassumere un lavoratore il cui contratto a termine fosse cessato²;

¹ Art. 5 d.lgs. n. 368/2001



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

² Art. 5 comma 3 d.lgs. n. 368/2001

**L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ**

- era previsto un “margini di manovra” per la contrattazione collettiva, per definire limiti quantitativi³, salvo eccezioni.

La cosiddetta “riforma Biagi” ha successivamente disciplinato l’utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato⁴.

La Legge n. 247/2007 ha introdotto all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, il comma “zero” che recita: “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.

La stessa sarà ripresa nel “riordino” normativo del 2015, rivista per “promuovere” il “tempo indeterminato” a forma “comune” del contratto di lavoro subordinato⁵.

Successivamente, con le modifiche operate dal d.l. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, è stato precisato che le motivazioni che consentivano il ricorso al contratto a termine fossero valide anche se riferite all’ordinaria attività del datore di lavoro.

Inoltre, è stata introdotta una ulteriore possibilità per le parti datoriali e le organizzazioni sindacali, di disciplinare un ulteriore contratto nel caso di superamento dei limiti previsti perché esso si dovesse ritener, eventualmente, a tempo indeterminato.

Successivamente con la c.d. “Legge Fornero” (l. n. 92/2012), in una prospettiva di

semplificazione e deflazione del contenzioso, si è introdotta la possibilità di ricorso “acausale” al contratto a termine per un periodo massimo di 12 mesi⁶. Questo contratto “in franchigia” non poteva però essere oggetto di proroga.

La “causalità” del contratto a tempo determinato è stata eliminata nel 2014 con l’introduzione di soli limiti di durata, comprese proroghe, pari a 36 mesi⁷.

Nel medesimo provvedimento, veniva fissato, però, un limite numerico, nella misura del 20% del personale in forza a tempo indeterminato all’inizio dell’anno o al momento dell’assunzione a termine.

Le ragioni per cui era ammessa la stipula di un contratto di lavoro a termine, venivano quindi sostituite dal d.l. n. 34/2014, convertito in l. n. 78/2014, da limiti numerici e di durata, con l’intenzione, si presume, di rendere in qualche misura più certa l’applicabilità dell’istituto, rappresentando detti limiti meno difficoltosi da valutare in sede di assunzione.

All’interno del provvedimento, veniva anche introdotta la possibilità, sempre nell’arco dei 36 mesi di durata generale massima, di poter effettuare un numero massimo di cinque proroghe⁸.

³ Art. 10 comma 7, d.lgs. n. 368/2001.

⁴ D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con particolare riferimento agli art. da 20 a 28, oggi abrogati.

⁵ Si veda l’art. 9 comma 1 lettera a) della Legge 28 Giugno 2012, n. 92.

⁶ Si veda il comma 1-bis dell’art. 1 della Legge n. 368/2001, introdotto dalla Legge 28.06.2012, n. 92

⁷ L’art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001 è stato modificato in tal senso dall’art. 1 d.l. 20.03.2014, n. 34, in ultimo modificato in sede di conversione in l. 16.05.2014, n. 78.

⁸ Art. 4 comma 1 d.lgs. n. 368 (2001, come modificato dal d.l. n. 34/2014, conv. in l. n. 78/2014).

**L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ**

IL “JOBS ACT”, IL DECRETO DI ATTUAZIONE N. 81/2015 ED IL DECRETO “DIGNITÀ” (N. 87/2018)

In applicazione della Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183, cosiddetto “Jobs Act”, nel 2015, per quanto qui interessa, è stata emanato, fra gli altri, il d.lgs. 15 Giugno 2015, n.81.

All'interno dello stesso, in ottica di riordino delle forme contrattuali del lavoro subordinato, si è assistito alla abrogazione del d.lgs. n. 368/2001⁹.

Viene, come accennato in precedenza, confermata la forma contrattuale comune, che è quella a tempo indeterminato.

Nello stesso Decreto Legislativo, vengono fissate le regole che devono essere seguite ed i limiti al di là dei quali non possono essere assunte unità a termine.

Nella iniziale stesura dell'art. 19 del provvedimento, il contratto a termine, mantenendo l'impostazione fissata con l'ultima versione del Decreto Legislativo 368/2001, confermava la durata massima in 36 mesi, prevedendo eccezioni secondo previsioni da parte della contrattazione collettiva, e le cinque proroghe, col consenso di entrambe le parti, come limite massimo nell'arco dei trentasei mesi.

Trovano spazio inoltre i limiti di assunzioni possibili, anche in questo caso salvo eccezioni previste dalla Contrattazione Collettiva.

Per giungere alla situazione attuale, che verrà brevemente esaminata, è necessario prendere in considerazione da ultimo, il c.d “Decreto Dignità”, d.l. 12 Luglio 2018, n. 87, convertito nella legge n. 96 del 9 Agosto 2018.

Come si vedrà, pur mantenendo i limiti numerici, il Decreto Dignità ha comportato maggiori difficoltà nell'utilizzo dell'istituto, lasciando sostanzialmente “acausal” solamente i primi 12 mesi (comprese le proroghe, ma non i rinnovi, in quanto il rinnovo dopo un contratto di qualsiasi durata va “motivato”¹⁰) e rendendo possibile il superamento di detto limite, in sede di assunzione o proroga, solamente in presenza di ragioni individuate dalla norma.

IL CONTRATTO A TERMINE OGGI: NORMATIVA APPLICABILE

Il contratto a tempo determinato, come già da tempo stabilito, rappresenta una eccezione al contratto di lavoro comune, a tempo indeterminato.

L'apposizione del termine, salvo per i contratti di durata non superiore a 12 giorni, deve risultare per iscritto, *ad substantiam*.

L'assunzione di un lavoratore a termine, è soggetta a comunicazione obbligatoria, attraverso i servizi telematici del Ministero del Lavoro.

⁹ L'abrogazione, ad opera dell'art. 55 del d.lgs. n. 81/2015, ha “risparmiato” l'art. 2 del d.lgs. n. 368/2021 (riguardante norme specifiche per il settore aeroportuale) fino al 31/12/2016.

¹⁰ Cfr. art. 21 d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal Decreto “Dignità”; sul tema anche M. Pagano, “il contratto a tempo determinato tra novità normative e profili di vigilanza” in *La Consulenza del Lavoro . Eutekne - Novembre 2018*.



**L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ**

Riferendoci alla situazione attuale, cerchiamo di analizzarne alcuni punti salienti¹¹.

La durata e le causali

Il d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal d.l. n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 prevede la possibilità di apporre un termine superiore a dodici mesi solamente in presenza di almeno una delle seguenti causali:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

In caso di violazione il contratto si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi.

Quanto innovato dal Decreto Dignità, rappresenta un po' un "ritorno al passato", che impone prudenza nell'utilizzo dell'istituto, vista la declinazione delle motivazioni stabilite dalla norma che, ad eccezione delle esigenze di tipo sostitutivo, può non essere di semplice individuazione.

La durata massima, comprese proroghe e rinnovi, non può comunque eccedere i 24 mesi. Per determinare la complessiva durata del contratto a termine, si fa riferimento ai contratti stipulati dal lavoratore con lo stesso

datore di lavoro, per mansioni di pari livello e categoria legale. Non assume rilevanza se il limite venga superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, ed il limite trova applicazione anche considerando i periodi di somministrazione a tempo determinato.

Deroghe sono previste per i dirigenti, cui si applica un limite massimo di 5 anni¹² ed i lavoratori stagionali¹³. È comunque fatto salvo quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva, anche territoriale e di prossimità¹⁴.

Il superamento del limite di durata stabilito, comporta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dello stesso.

Un ulteriore contratto a tempo determinato, oltre i limiti sopra stabiliti e fra gli stessi soggetti, può essere stipulato, per massimo 12 mesi, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, al ricorrere di determinate condizioni e con una procedura ben specifica individuata dalla Legge.

Limiti numerici

Nonostante la reintroduzione delle causali ad opera del Decreto "Dignità", è stata mantenuta l'impostazione legata al limite numerico di personale assumibile a tempo determinato.

¹¹ All'interno del d.lgs. n. 81/2015, le norme principali che riguardano il contratto a tempo determinato sono contenute negli articoli da 19 a 29, e 31 e ss. con riferimento al contratto di somministrazione.

¹² Art. 29 comma 2 lettera a) d.lgs. n. 81/2015

¹³ Art. 19 comma 2 d.lgs. n. 81/2015.

¹⁴ Sui vari aspetti derogabili dalla contrattazione collettiva, alcuni dei quali verranno in seguito richiamati,

si vedano fra gli altri: V. Cherchi, "il contratto a termine dopo il decreto "dignità" ed il ruolo della contrattazione collettiva" in *La Consulenza del Lavoro* . Eutekne – Settembre 2019, e Stern P. e Toppi S., "Contratto di lavoro a termine: cosa può essere disciplinato dalla contrattazione collettiva" in *Quotidiano Ipsos*, 15 maggio 2021.



**L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ**

I limiti previsti attualmente sono pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (o al momento dell'assunzione se si tratta del primo anno di attività), con arrotondamento all'unità superiore qualora il valore sia uguale o superiore a 0,5. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, possono comunque assumere un lavoratore a termine.

Un ulteriore limite, "combinato" a quello appena esaminato, riguarda i datori di lavoro che occupino lavoratori con contratto di somministrazione. I lavoratori a termine in forza, infatti, sommati ai lavoratori somministrati a tempo determinato, non possono, presso l'utilizzatore, superare il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al primo gennaio, o alla data di assunzione, nei due casi sopra esaminati.

Deroghe sono ammesse se previste e disciplinate dalla Contrattazione Collettiva. Sono previste anche deroghe legali:

- nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
- per le assunzioni da parte di "start up" innovative, come definite e nei limiti stabiliti dalla Legge (in linea di massima 4 anni dalla costituzione, salvo quanto previsto dalla Norma di riferimento¹⁵);
- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2 dell'attuale d.lgs. n. 81/2015;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la

¹⁵ Art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.



produzione di specifiche opere audiovisive;

- per sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio per Maternità);
- per contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni.

La dinamica sanzionatoria, non prevede la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ma l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, declinate come segue:

- 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, nel caso di un solo lavoratore assunto in violazione;
- 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione è superiore a uno.

Proseguzione di fatto, proroghe, rinnovi e trasformazione "volontaria"

Il contratto a termine può proseguire, senza obbligo di comunicazione "Unilav"¹⁶, per un breve periodo di tempo, anche in assenza di proroga o rinnovo, purché non vengano superati alcuni limiti.

Il contratto si considera infatti trasformato a tempo indeterminato, se dalla scadenza dello stesso vengono superati:

- 30 giorni per contratti inferiori a sei mesi

¹⁶ L'obbligo è stato soppresso dall'art. 7 d.l. n. 76/2013.

**L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ**

- 50 giorni per contratti pari o superiori a sei mesi.

È prevista una maggiorazione del 20% per i primi 10 giorni e del 40% dall'undicesimo al cinquantesimo.

Il contratto a termine, può essere oggetto di proroga per un massimo di 4 volte nell'arco dei 24 mesi limite o rinnovato, sempre entro il limite dei 24 mesi.

In caso di proroga, il superamento del limite comporta la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dalla quinta proroga.

Nel caso di rinnovo, tra la cessazione del precedente contratto e la stipula del nuovo devono trascorrere almeno (c.d. «stop and go»):

- 10 giorni nel caso di contratti di durata fino a sei mesi
- 20 giorni per durate superiori.

Al contrario di quanto avviene per la proroga, già al primo rinnovo deve essere apposta la causale, a prescindere dal tempo trascorso (anche meno di 12 mesi) dall'inizio del rapporto di lavoro; l'assenza comporta la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato dalla data del rinnovo.

Di eventuali proroghe e rinnovi, nonché della eventuale trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, va data comunicazione

telematica attraverso gli appositi sistemi facenti capo al Ministero del Lavoro.

La trasformazione, di comune accordo tra le parti e non derivante da violazioni, del rapporto in contratto a tempo indeterminato è possibile, e, talvolta, agevolabile, come nel caso di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021, che dispone, a determinate condizioni, un esonero contributivo per 36 mesi del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite di 6.000 euro annui per i lavoratori full time¹⁷.

Divieti

L'utilizzo del contratto a termine precluso (pena la trasformazione a tempo indeterminato) in alcuni casi:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni del lavoratore a termine che si intende assumere, salvo che:
 - o il contratto sia concluso sostituzione di lavoratori assenti;
 - o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
 - o per contratti di durata iniziale non superiore a tre mesi;
- presso unità produttive in cui operino sospensioni o riduzioni dell'orario in

¹⁷ Art. 1 comma 10, Legge 30 dicembre 2020 n. 178. L'agevolazione esclude i premi INAIL ed alcune altre voci della aliquota mensile INPS, e viene riproporzionata nel caso di lavoratori a tempo parziale, sulla base dell'orario

lavorativo svolto; in attesa dell'OK dell'UE per poter applicare "fisicamente" questo esonero, anche per i lavoratori già assunti nel periodo agevolato, per ulteriori dettagli si veda la Circolare INPS del 12 aprile 2021, n. 56.



L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ

regime di cassa integrazione guadagni riferite a lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla Normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Diritto di precedenza

Al lavoratori a tempo determinato, viene riconosciuto un diritto di precedenza nei casi di:

- Nuove assunzioni a tempo indeterminato, per medesime mansioni già espletate, effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, per lavoratori che abbiano avuto uno o più contratti a termine di durata superiore ai sei mesi;
- Nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, a prescindere dalla durata del (o dei) rapporti a termine presso la stessa azienda.

Contribuzione aggiuntiva

Sui contratti a termine si applica una contribuzione aggiuntiva dell'1,4% (contribuzione NASPI) che aumenta dello 0,5% per ogni rinnovo (nulla è previsto in caso di proroga).

In caso di trasformazione a tempo indeterminato operata di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore, tale contribuzione aggiuntiva è recuperata in Uniemens, a partire dal periodo in cui è avvenuta detta trasformazione.

La cessazione del contratto a termine

Il contratto a tempo determinato cessa, salvo proroghe, al termine stabilito dalle parti.

Rispetto al contratto a tempo indeterminato, cessazioni prima della scadenza sono possibili solo:

- per comune volontà delle parti,
- per recesso per giusta causa.

Al di là di questi casi, il recesso da parte del datore di lavoro può avvenire solamente nel caso di:

- superamento del periodo di comporto durante la malattia,
- impossibilità di fornire la propria prestazione da parte del lavoratore.

Della cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza non va data comunicazione, tramite gli appositi servizi telematici del Ministero del Lavoro, mentre va data comunicazione della cessazione prima della scadenza del contratto stesso, come di eventuali proroghe.

LA NORMATIVA EMERGENZIALE: "SPIRAGLI" DI FLESSIBILITÀ

La crisi occupazionale collegata alla crisi pandemica da Covid-19, ha purtroppo imposto un ripensamento di alcuni limiti legati all'utilizzo dello strumento che stiamo esaminando, almeno per un periodo limitato di tempo.

Senza entrare troppo in argomento, decisamente complesso anche dal punto di vista del "sentire" degli operatori coinvolti, alcune caratteristiche del contratto a termine,



**L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ**

avrebbero potuto, infatti, comportare la “cancellazione” di posti di lavoro che, benché non a tempo indeterminato, continuavano e continuano a garantire la sussistenza a molti lavoratori e alle loro famiglie, consentendo al contempo un minimo di flessibilità in più ai datori di lavoro che hanno risentito e risentono della crisi sanitaria ed economica.

Vediamo quali provvedimenti sono stati adottati, considerando che alcuni di essi sono ancora in vigore, e che riguardano in special modo deroghe alla disciplina ordinariamente prevista.

Decreto «Cura Italia» (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. l. 24 aprile 2020, n. 27):

L'art. 19-bis, non presente nella stesura originaria, ma introdotto in fase di conversione in Legge, prevede una espressa deroga a due Norme che limitano l'utilizzo dell'istituto, in favore dei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso decreto¹⁸.

Le deroghe riguardano le Norme relative a:

- divieto di rinnovo o proroga nel caso di sospensione o riduzione attività per lavoratori con le medesime mansioni, anche nel caso di somministrazione, nel caso di fruizione degli ammortizzatori

¹⁸ L'art. 19 del d.l. n. 18/2020, conv. l. 27/2020 recita “Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.



sociali specificatamente previsti nello stesso articolo 19-bis.

- Regola del cosiddetto “stop and go”¹⁹, nello stesso caso di cui sopra²⁰.

Decreto «Rilancio» (d.l. 34/2020 conv. l. n. 77/2020):

Ulteriori deroghe in fatto di contratto a tempo determinato, legate alla situazione emergenziale da Covid-19, sono state previste dal c.d. Decreto “Rilancio” (d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, conv. l. n. 77 del 17 luglio 2020).

L'articolo di riferimento è il 93, ma prima di vedere quale sia la formulazione attualmente in vigore, giova ripercorrere la serie di modifiche intervenute in pochi mesi:

- l'iniziale formulazione (in vigore dal 19/5 al 18/7 del 2020) prevedeva che fosse possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle specifiche causali, ove queste si fossero rese necessarie secondo la normativa “ordinaria”²¹.
- In sede di conversione (ed in vigore dal 19/7 al 14/8 del 2020), mantenendo quanto sopra quale comma 1, veniva introdotto il comma 1-bis, che prevedeva, per quel che qui più interessa, una

¹⁹ Si veda quanto sopra osservato, nel paragrafo dedicato, fra l'altro, ai rinnovi.

²⁰ L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha evidenziato come alla data della nota stessa debba ritenersi attuale la norma espressa dall'art. 19-bis citato, per i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali di emanazione successiva al Decreto “Cura Italia”, secondo una interpretazione in senso “dinamico” come definita dallo stesso Ispettorato.

²¹ La deroga è a quanto previsto dall'art. 19 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015.

**L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ**

proroga automatica e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

Questa proroga automatica, in vigore per poco tempo, è stata soppressa dal c.d. "Decreto Agosto"²².

Successivamente l'I.N.L. è intervenuto a sottolineare come detta proroga automatica si dovesse (e si debba) ritenere neutrale ai fini della durata massima di 24 mesi²³.

- Il d.l. 14.08.2020, n. 104, convertito dalla l. 13.10.2020, n. 126 (sempre il Decreto "Agosto"), è intervenuto a modificare il comma 1:

- rimuovendo il riferimento ai contratti in essere al 23/2/2020;
- prevedendo la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto a termine una sola volta, per massimo 12 mesi e nel limite di 24, anche in assenza delle causali previste dalla normativa, con atto da stipularsi²⁴ entro il 31/12/2020.

Quest'ultimo termine è stato poi portato al 31/3/2021²⁵ dalla l. n. 178/2020, senza però la possibilità per chi si fosse già avvalso della possibilità (una sola volta) entro il 31/12/2020,

di poter considerare questa come una sorta di ulteriore possibilità, trattandosi solamente di una traslazione del termine.

Il c.d. Decreto "Sostegni" (d.l. 41/2021, conv. l. n. 69/2021) è intervenuto a posticipare al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile stipulare una proroga o un rinnovo in deroga alla necessità delle causali di cui al d.lgs. n. 81/2015²⁶, ma, soprattutto, ha stabilito che ai fini della applicazione di questa deroga non si tenga conto "dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti", fornendo dunque una ulteriore chance a coloro che si fossero già avvalsi della precedente deroga, da esercitarsi entro il 31/3/2021²⁷.

LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SOSTEGNI-BIS"

Come accennato in premessa, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come si è potuto a grandi linee descrivere, ha subito diverse modifiche, alcune volte in senso più permissivo, altre volte più limitativo, in special modo per quanto attiene all'utilizzabilità dell'istituto, alla sua durata, alla prorogabilità e rinnovabilità.

Questo ha comportato problematiche in merito ad eventuali situazioni patologiche del rapporto di lavoro, specie quando veniva chiamata in causa, anche in sede giurisdizionale, la legittima apposizione del termine, in particolare in presenza di causali

²² La Norma di riferimento è, più precisamente, l'art.8, comma 1, d.l. 14.08.2020, n. 104, c.d. Decreto "Agosto".

²³ I.N.L, nota 16/9/2020 n. 713.

²⁴ Si veda sempre la nota 16/9/2020 n. 713 dell'I.N.L., con riferimento al termine previsto dalla Legge come scadenza per la stipula degli atti di proroga o di rinnovo, e non come termine ultimo di durata dei contratti prorogati o rinnovati "in deroga".

²⁵ Traslazione del termine ad opera dell' art. 1, comma 279, l. 30.12.2020, n. 178, con decorrenza 01.01.2021.

²⁶ Art. 17 comma 1, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. l. 21 maggio 2021 n. 69, intervenuto a modificare l'art. 93 del D.L. "Rilancio".

²⁷ Art. 17 comma 2, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. l. 21 maggio 2021 n. 69,



L'APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO: EVOLUZIONE, NORMATIVA EMERGENZIALE E NOVITÀ

non sempre di facile definizione, o apposte in modo generico e, per così dire, “disinvolto”.

Questo, legato a tutte le altre limitazioni di utilizzo, pur poste spesso a legittimi fini di tutela del lavoratore – contraente debole del rapporto di lavoro, spogliano però l’istituto di quella flessibilità che si ricerca nello stesso; a riprova di questo, basti pensare come il legislatore sia dovuto più volte intervenire nel periodo emergenziale al fine di garantire possibili deroghe (che però hanno ed avranno limiti temporali di applicabilità), per far fronte a situazioni che rischiavano di compromettere ancor di più la già critica situazione economica ed occupazionale.


Contemperare le esigenze delle parti in causa non è certamente, come storicamente non è stato, un’impresa semplice.

Allo scopo di rendere le causali più aderenti al singolo settore produttivo, tramite emendamento contenuto nel disegno di legge di conversione del d.l. n. 73/2021, (c.d. “Sostegni-bis”), si è provveduto ad inserire, in aggiunta a quelle previste dal Decreto “Dignità”, una causale che rende possibile alla contrattazione collettiva di ciascun settore definire specifiche giustificazioni di ricorso al contratto a tempo determinato, per tenere conto delle specificità di ciascun ambito di operatività datoriale, seppure in modo temporaneo, essendo limitata al 30 settembre 2022 la validità della previsione²⁸.

²⁸ v. Camera R., “Contratti di lavoro a termine: causali dei contratti collettivi fino a settembre 2022”, su *Quotidiano Ipsos*, 16 luglio 2021



Lavoro, impresa e welfare nel Parlamento



Lavoro, Impresa e Welfare nel Parlamento



Luglio 2021

A cura di **Cesare Damiano**

ALLA CAMERA

Commissioni

- X Attività Produttive
- XI Lavoro

Assemblea

- Progetti di legge
- Sindacato ispettivo e di indirizzo

Atti depositati

AL SENATO

Commissioni

- X Industria, Commercio, Turismo
- XI Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale

Provvedimenti approvati

Assemblea

- Progetti di legge
- Sindacato ispettivo e di indirizzo



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

Settimana 28 giu. – 2 lug. 2021**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Non risultano approvati provvedimenti nella settimana**

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 518 di venerdì 4 giugno 2021**

GALLO ed altri: Disposizioni per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari di debito diffusi tra il pubblico in misura rilevante, in caso di fallimento dell'emittente che abbia esercitato abusivamente attività di raccolta del risparmio (3141);

MELONI ed altri: Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale (3142);

VILLANI: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nonché per la rimozione delle barriere alla comunicazione e per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva (3143);

BALDINO: Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza (3145);

ALEMANNO ed altri: Disposizioni per il potenziamento delle zone economiche speciali (3147);

BOLDRINI ed altre: Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di affidamento e ascolto del minore e di protezione da abusi e atti di violenza domestica (3148);

BUOMPANE ed altri: Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo (3149)

ZANGRILLO ed altri: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile e lavoro a distanza (3150);

NITTI ed altri: Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano (3151);

SAPIA: Disposizioni in materia di commissariamento delle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario e di assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale (3152);

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAI MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE, DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, DELLA CULTURA E DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI: Conversione in legge del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (3146).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 518 di venerdì 4 giugno 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

FERRI 5-06149 tassazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dal Fondo di solidarietà del credito

COSTANZO 5-06151 contrasto delle morti sul lavoro

Sviluppo Economico.

SILVESTRI Rachelle 5-06155 atto integrativo all'accordo di programma per l'area di crisi industriale complessa Piceno Valle del Tronto-Val Vibrata

BENIGNI 4-09419 chiusura dei punti vendita Disney Store

CIABURRO 4-09432 incremento dei prezzi dei prodotti per l'edilizia

PRESTIPINO 4-09438 revisione del sistema dei Voucher per la banda larga

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Non si sono tenute sedute nella settimana**

PROGETTI DI LEGGE**Non si sono tenute sedute nella settimana****ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:****Non si sono tenute sedute nella settimana****Settimana 5 - 9 luglio 2021****CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Mozione n. 1-00421** concernente iniziative di competenza a favore di Patrick Zaki, con particolare riferimento al conferimento della cittadinanza italiana
- **Mozione n. 1-00452** concernente iniziative volte a commemorare il centenario della traslazione del Milite ignoto all'Altare della Patria



PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 535 di martedì 6 luglio 2021**

SIANI: Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile (3192);
 QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri: Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (3193);
 ZOLEZZI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di gestione dei veicoli fuori uso (3194).

Seduta n. 536 di mercoledì 7 luglio 2021

ROSSI ed altri: Disciplina delle attività di tatuaggio e *piercing* e delle pratiche correlate (3195);
 NITTI e LATTANZIO: Modifiche all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di destinazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle associazioni culturali (3196);
 VARCHI ed altri: Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale (3197).

Seduta n. 537 di giovedì 8 luglio 2021

VACCA ed altri: Riconoscimento della qualifica di disc jockey professionista e istituzione del registro nazionale dei disc jockey (3198);
 VILLANI ed altri: Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore (3199);
 ASCARI ed altri: Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (3200).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 535 di martedì 6 luglio 2021**

Mozioni:

FORNARO 1-00499	vertenza Whirlpool di Napoli
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.	
COSTANZO 5-06368	riqualificazione del personale della Caffarel in CIG
AMITRANO 5-06369	servizi dedicati alle politiche attive del lavoro
RIZZETTO 5-06370	istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (Inpgi)
CANTONE Carla 5-06371	licenziamenti alla Giannetti Fad Whee
RIZZETTO 5-06359	tutela dei dipendenti della Gianetti Ruote
DI MAIO Marco 5-06365	scomparsa Sara Pedri
FORNARO 4-09727	tutela dei lavoratori della Gianetti Ruote
PAGANO Alessandro 4-09731	lavoratori dell'ex contact center Inps di Palermo
FUSACCHIA 4-09733	disciplina del tirocinio curriculare
PARENTELA 4-09735	scomparsa di Sara Pedri
SUT 4-09741	esodati del commercio
SVILUPPO ECONOMICO.	
RACCHELLA 4-09722	salvaguardia occupazionale del sito industriale di Marostica



Seduta n. 536 di mercoledì 7 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

GOLINELLI 4-09151

semplificazione delle procedure

Seduta n. 537 di giovedì 8 luglio 2021

Mozioni:

LOLLOBRIGIDA 1-00501

rilancio del sito produttivo Whirlpool di Napoli

SVILUPPO ECONOMICO.

FEDERICO 4-09763

situazione dello stabilimento Stellantis di Termoli

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 2267** - Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
- **S. 1440-B** - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 542 di martedì 6 luglio 2021**

SAPONARA: Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi, al fine di valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali (2306);

MARINO: Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (2307);

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (2308);

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (2309)

ZANDA e altri: Norme in materia di indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci (2310);

REGIONE PUGLIA: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) (2311);

VACCARO: Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale (2312);

IORI e altri: Istituzione delle scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante (2313);

REGIONE TOSCANA: Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (2314);

QUARTO: Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere (2315);

ASTORRE: Delega al Governo per la disciplina, la regolamentazione e la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni italiani (2316).

Seduta n. 543 di mercoledì 7 luglio 2021

Non risultano annunciati progetti di legge**Seduta n. 544 di giovedì 8 luglio 2021**

NENCINI e altri: Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (2317).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 542 di martedì 6 luglio 2021**

Mozioni:

FREGOLENT 1-00400	nuovo piano oncologico nazionale
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.	
RAMPI 4-05726	delocalizzazione della sede ADAC di Monza
CALANDRINI 4-05738	Cig in deroga alla Pam Panorama S.p.A. nel Lazio
SVILUPPO ECONOMICO.	
LEONE 4-05715	aumento dei prezzi per le materie prime nell'edilizia
ROJC 4-05719	aumento dei prezzi per le materie prime nell'edilizia
SBROLLINI 4-05735	chiusura dello stabilimento ABB S.p.A. di Marostica (Vicenza)

Seduta n. 543 di mercoledì 7 luglio 2021

Mozioni:

VONO 1-00402	sicurezza del lavoro nei campi
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.	
RAMPI 4-05764	tutela dei lavoratori della Giannetti ruote

Seduta n. 544 di giovedì 8 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

TURCO 3-02689 misure per la tutela dei lavoratori della Infrataras di Taranto

Settimana 12 -16 luglio 2021**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **C. 3132-A/R** - Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
- **Doc. XXV, n. 4** - relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 17 giugno 2021 (anno 2021) e **Doc. XXVI, n. 4** relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021



PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 538 di lunedì 12 luglio 2021**

MARCHETTI ed altri: Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro (3202);
 SUTTO: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (3203);
 CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (3204).

Seduta n. 539 di martedì 13 luglio 2021**Non risultano annunciati progetti di legge****Seduta n. 540 di mercoledì 14 luglio 2021**

ORFINI: Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative (3205);
 BELLUCCI ed altri: Disposizioni in materia di prevenzione e sensibilizzazione sui danni derivanti dall'assunzione di alcool (3206);
 MATURI: Disposizioni per il riconoscimento dell'attività di ambasciatore digitale e la tutela dei profili e dei contenuti digitali (3207).

Seduta n. 541 di giovedì 15 luglio 2021

PAGANO Alessandro: Modifiche al codice civile in materia di disciplina del contratto di agenzia nel settore assicurativo e di durata dei contratti di assicurazione, per la promozione della concorrenza e della trasparenza nei rapporti contrattuali con i consumatori (3209).

Seduta n. 542 di venerdì 16 luglio 2021

MATURI: Misure per il contenimento del randagismo felino, istituzione dell'anagrafe felina e altre disposizioni in materia di gestione delle colonie feline e di benessere degli animali (3210).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 538 di lunedì 12 luglio 2021**

Risoluzioni in Commissione XI:

MURA 7-00695 lavoro nel settore della logistica
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

LEGNAIOLI 5-06385 licenziamento dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio
 FERRO 4-09781 reddito di cittadinanza

SVILUPPO ECONOMICO.

DELMASTRO DELLE VEDOVE 3-02394 vertenza Acc-Embraco
 DE LUCA 5-06386 scongiurare la chiusura dello stabilimento Abb di Marostica
 COLUCCI 4-09772 Società Benefit

Seduta n. 539 di martedì 13 luglio 2021

Risoluzione in Commissione VI e X:

ALEMANNO 7-00697 agenzie di assicurazione

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

RIZZETTO 5-06392 tutela dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio

SVILUPPO ECONOMICO.

RAMPELLI 4-09790 truffa delle cooperative edilizie a Nettuno



Seduta n. 540 di mercoledì 14 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

LEGNAIOLI 4-09802 cooperativa «Serinper» in Toscana

SVILUPPO ECONOMICO.

FORNARO 4-09798 vertenza della Gkn di Campi Bisenzio

FORNARO 4-09800 continuità produttiva del sito di Marostica

Seduta n. 541 di giovedì 15 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

TOCCALINI 5-06440 riconoscimento lavoro usurante per il personale viaggiante

SVILUPPO ECONOMICO.

GRIPPA 4-09816 Fibra ottica in provincia di Chieti

Seduta n. 542 di venerdì 16 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

CAPARVI 5-06447 reindustrializzazione degli impianti Indelfab

CAPITANIO 4-09826 controlli sui percettori del reddito di cittadinanza

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Non risultano approvati provvedimenti nel corso della settimana**

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 545 di martedì 13 luglio 2021**

MINISTRO DELLA CULTURA, MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (2318);

TARICCO e altri: Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa (2319).

Seduta n. 546 di mercoledì 14 luglio 2021**Non risultano annunciati progetti di legge****Seduta n. 547 di giovedì 15 luglio 2021**

BOTTICI e altri: Disposizioni in materia di tratte ferroviarie a uso turistico (2321).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 545 di martedì 13 luglio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

VANIN 4-05790 commissariamento dell'Ente nazionale per la protezione e

l'assistenza dei sordi (ENS)

FATTORI 4-05795 riconoscimento dei ristori ai lavoratori degli agriturismo

MASINI 4-05796 tutela dei lavoratori della Gkn Driveline



LAFORGIA 4-05799

tutela dei lavoratori della Gkn Driveline

Seduta n. 546 di mercoledì 14 luglio 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

CORTI 3-02705

disservizi alla linea telefonica fissa e mobile nel comune di

Tagliole (Modena)

BOLDRINI 3-02706

operatività degli impianti in Italia della società Stellantis

Seduta n. 547 di giovedì 15 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

TESTOR 4-05818

difficoltà di reperire lavoratori nel turismo

ANGRISANI 4-05819

accesso agli indennizzi per cessazione di attività commerciale

Settimana 19 -23 luglio 2021**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A** - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- **C. 3146-A** - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- **Mozione n. 1-00501** concernente iniziative volte al rilancio del sito produttivo Whirlpool di Napoli e alla salvaguardia dei relativi livelli occupazionali

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 543 di martedì 20 luglio 2021**

ROMANO Andrea ed altri: Disposizioni per la tutela del pluralismo nei servizi di media (3211).

Seduta n. 544 di mercoledì 21 luglio 2021

FITZGERALD NISSOLI ed altri: Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (3212);

TURRI: Istituzione della corte d'appello di Verona (3213).

Seduta n. 545 di giovedì 22 luglio 2021

BORGHESE: Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (3214);



Seduta n. 546 di venerdì 23 luglio 2021

Risoluzione in XI Commissione:

RIZZETTO 7-00702	regolarità contributive e contrattuali nel settore dei trasporti
LAVORO E POLITICHE SOCIALI.	
FERRAIOLI 4-09893	trattamento di fine servizio anticipato per i dipendenti pubblici
SVILUPPO ECONOMICO.	
ZOFFILI 4-09891	chiusura della Mazzergrip GD s.r.l.

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 2320** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 548 di martedì 20 luglio 2021**

EVANGELISTA: Disposizioni in materia di istituzione del Tribunale di Olbia (2322);

QUARTO: Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento della cartografia geologica e geomatica d'Italia (2323);

PARRINI e altri: Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità penale e amministrativo-contabile dei Sindaci (2324);

REGIONE ABRUZZO: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (2325);

PIARULLI e altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (2326);

RONZULLI: Disposizioni in materia di obbligatorietà vaccinale per il personale docente e non docente (2327);

PAVANELLI e altri: Nuove disposizioni in materia di bollini adesivi applicati ai prodotti ortofrutticoli e di scontrini adesivi apposti sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco (2328).

Seduta n. 549 di mercoledì 21 luglio 2021

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, MINISTRO DELLA CULTURA, MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329);

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI: Delega al Governo in materia di contratti pubblici (2330).



Seduta n. 550 di giovedì 22 luglio 2021

PELLEGRINI: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2331).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 548 di martedì 20 luglio 2021****SVILUPPO ECONOMICO.**

FANTETTI 3-02722

misure attuative in materia di tutela delle produzioni tipiche

Seduta n. 549 di mercoledì 21 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

CONZATTI 3-02732

disciplina per il contrasto del *mobbing* e dello *straining***SVILUPPO ECONOMICO.**

MISIANI 3-02727

chiusura della Timken di Villa Carcina

LANNUTTI 4-05829

recupero di parti retributive di dipendenti del Mise

MALLEGANI 4-05837

chiusura temporanea dell'ufficio postale di Vaiana (Lucca)

Seduta n. 550 di giovedì 22 luglio 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

MAFFONI 3-02735

chiusura della Timken di Villa Carcina

BITI 3-02737

chiusura della GKN di Campi Bisenzio

PAVANELLI 4-05841

trasparenza tariffaria dei servizi telefonici

Settimana 26 -30 luglio 2021**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **C. 3161-A** - Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
- **C. 3201** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (Approvato dal Senato)
- **Doc. VIII, n. 7** - Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 e **Doc. VIII, n. 8** - Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021



PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 547 di lunedì 26 luglio 2021**

DE LUCA ed altri: Disposizioni in materia di responsabilità penale e amministrativo-contabile dei sindaci (3224);

DE LUCA ed altri: Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci (3225);

CECCANTI ed altri: Modifica dell'articolo 74 della Costituzione, concernente il potere di rinvio delle leggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica (3226).

Seduta n. 548 di martedì 27 luglio 2021

FICARA ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per il getto di rifiuti e oggetti dai veicoli in movimento» (3227).

Seduta n. 549 di mercoledì 28 luglio 2021

GRIMALDI ed altri: Istituzione di una tassa fissa forfetaria e progressiva per i titolari di concessioni di aree pubbliche e di autorizzazioni per il commercio ambulante (3228);

MASCHIO ed altri: Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (3229);

SERRITELLA: Istituzione di un regime fiscale agevolato e semplificato per le persone fisiche esercenti l'attività di commercio al dettaglio e delega al Governo per la sua disciplina (3230);

LOLLOBRIGIDA ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di prestazione del servizio medico nelle zone interne o disagiate (3231);

UNGARO: Istituzione di un piano per l'occupazione giovanile (3232);

BILLI: Introduzione dell'articolo 200-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di procedura di opposizione nazionale (3233);

CIABURRO e VINCI: Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (3234);

CIABURRO ed altri: Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt (3235).

Seduta n. 550 di giovedì 29 luglio 2021

BERTI ed altri: Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime (3236);

FRAILIS e BOLDRINI: Introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia (3237).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 547 di lunedì 26 luglio 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

BERTI 4-09907

stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo (Livorno)

Seduta n. 548 di martedì 27 luglio 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

PEZZOPANE 3-02433
MUGNAI 3-02434

lavoratori del contact center nazionale Inps
società Gkn driveline di Campi Bisenzio

Seduta n. 549 di mercoledì 28 luglio 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

FURGUELE 3-02437
tasso zero»
CAPPELLACCI 3-02439
ALEMANNO 5-06526
VALLASCAS 5-06527
BENAMATI 5-06528
DE TOMA 5-06529
BARELLI 5-06530
concorrenza 2021 e 2022
MORETTO 5-06531
VERINI 5-06518
Speciali Terni

agevolazione e incentivo «ON – Oltre Nuove imprese a
settore delle emittenti televisive
settore dei locali da ballo
crisi della società Dentix
piano di filiera organico per l'automotive
settore tessile e della moda
tempi per l'approvazione delle leggi annuali sulla
stabilimento Sanac di Massa
salvaguardia del patrimonio industriale di Acciai

Seduta n. 550 di giovedì 29 luglio 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

COSTANZO 5-06546

inserimento degli operatori sociosanitari (oss) tra le
professioni «particolarmente faticose e pesanti»

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 2332** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- **S. 2272** - Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 351 di martedì 27 luglio 2021**

GIAMMANCO e altri: Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniale (2334).

Seduta n. 352 di mercoledì 28 luglio 2021

ROMAGNOLI e CATALFO: Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive (2335);



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

MARCUCCI, NANNICINI: Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini (2337);
MONTEVECCHI e altri: Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (2338).

Seduta n. 353 di giovedì 29 luglio 2021
Non risultano annunciati progetti di legge

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:

Seduta n. 351 di martedì 27 luglio 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

CORTI 4-05849 criticità del reddito di cittadinanza

SVILUPPO ECONOMICO.

FARAONE 3-02742 tavolo per la Abramo Customer Care (ACC)

Seduta n. 352 di mercoledì 28 luglio 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

DE VECCHIS 4-05860 capienza del fondo di solidarietà del trasporto aereo

Seduta n. 353 di giovedì 29 luglio 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

GIROTTA 4-05885 condizioni di lavoro in subappalto dopo il caso Grafica Veneta S.p.A.



Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro

AdE - Agenzia delle Entrate

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
23 luglio 2021	Circolare n. 9/E	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti.
15 luglio 2021	Provvedimento n. 191910	Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
14 luglio 2021	Circolare n. 8/E	Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Articolo 150 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
7 luglio 2021	Risposta n. 458	Trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell'emergenza epidemiologica svolgono l'attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati - articoli 2, 23 e 51 del Tuir.
24 giugno 2021	Risposta n. 445	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
24 giugno 2021	Risposta n. 444	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
24 giugno 2021	Risposta n. 443	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
24 giugno 2021	Risposta n. 442	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
24 giugno 2021	Risposta n. 441	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
24 giugno 2021	Risposta n. 440	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
24 giugno 2021	Risposta n. 439	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
24 giugno 2021	Risposta n. 438	Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.



INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
27 luglio 2021	Istruzione operativa n. 9420	Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021. Nuovo modello OT23 2022 e Guida alla compilazione.
9 luglio 2021	Circolare n. 20	Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 "Emersione di rapporti di lavoro". Chiarimenti.

INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
21 luglio 2021	Nota n. 5331	Avvio della fase sperimentale di raccolta del dato elettorale. Convenzione tra INPS, INL – CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo, nonché per l'attività di raccolta del dato elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo.
23 luglio 2021	Nota n. 3741	Esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Indicazioni operative.
19 luglio 2021	Nota n. 5223	D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).
16 luglio 2021	Nota n. 5186	Riattivazione procedure ex art. 7 L. n. 604/1966 – art. 4, D.L. n. 99/2021.

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
29 luglio 2021	Messaggio n. 2761	Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Scadenza termini presentazione domande.
28 luglio 2021	Messaggio n. 2756	Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.



OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
LAVORO

28 luglio 2021	<u>Circolare n. 114</u>	Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2021.
28 luglio 2021	<u>Circolare n. 113</u>	Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021. Nuove indicazioni amministrative.
28 luglio 2021	<u>Messaggio n. 2754</u>	Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, introdotto dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande.
27 luglio 2021	<u>Messaggio n. 2731</u>	Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione separata dei liberi professionisti. Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
21 luglio 2021	<u>Circolare n. 112</u>	Nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 (c.d. Fondo esattoriale). Articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2018, n. 55. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
21 luglio 2021	<u>Messaggio n. 2666</u>	Nuovo servizio internet “Consultazione flussi Uniemens”.
16 luglio 2021	<u>Messaggio n. 2630</u>	Codici contratto all'interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da agosto 2021.
16 luglio 2021	<u>Messaggio n. 2629</u>	Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana e trasferito presso Amministrazioni ed enti pubblici iscritti all'Inps ai fini.
15 luglio 2021	<u>Messaggio n. 2616</u>	Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006. Gestione del trattamento di fine rapporto nell'ipotesi di lavoratori di azienda del trasporto pubblico locale che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017. Istruzioni contabili.
15 luglio 2021	<u>Circolare n. 109</u>	Articolo 1, commi da 486 a 489, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Disposizioni in materia di recupero dei crediti vantati nei



OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
LAVORO

		confronti dell'autore di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile, contro la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
15 luglio 2021	Circolare n. 108	Riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Novità introdotte dall'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni operative e contabili.
14 luglio 2021	Circolare n. 107	Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate. Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti.
13 luglio 2021	Messaggio n. 2584	Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Finanziamento 2021. Istruzioni contabili.
9 luglio 2021	Messaggio n. 2564	Indennità COVID-19 previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.
9 luglio 2021	Messaggio n. 2563	Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo.
8 luglio 2021	Messaggio n. 2545	Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della retribuzione linda di riferimento. Istruzioni operative.
8 luglio 2021	Circolare n. 100	Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250. Soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi. Istruzioni operative.
8 luglio 2021	Circolare n. 99	Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità in favore dei lavoratori portuali.
8 luglio 2021	Circolare n. 98	BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. Fine del periodo di transizione. Ambito degli Ammortizzatori sociali. Applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA).



OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
LAVORO

		Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). Precisazioni sull'Accordo di recesso (WA).
5 luglio 2021	Circolare n. 97	Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2021.
5 luglio 2021	Circolare n. 96	Fruizione in modalità oraria del "Congedo 2021 per genitori", lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili.
2 luglio 2021	Messaggio n. 2482	Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 59003 del 26 giugno 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2021.
2 luglio 2021	Circolare n. 95	Avvio del processo di dismissione del PIN INPS in favore dei nuovi strumenti di identificazione digitale (SPID, CIE e CNS).
30 giugno 2021	Circolare n. 94	Articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Disposizioni in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
30 giugno 2021	Circolare n. 93	Assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
30 giugno 2021	Circolare n. 92	Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
14 luglio 2021	Nota n. 2458	Comunicazione smart working - Procedura telematica semplificata – Modalità di trasmissione.



Hanno collaborato a questo numero

Roberto Cunsolo

Consigliere Nazionale con delega all'area lavoro

Cesare Damiano

Già Ministro del lavoro, Presidente Associazione Lavoro&Welfare, Componente c.d.a. INAIL

Maria Giovannone

Professore Aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro Università degli Studi Roma Tre

Cinzia Brunazzo

Commercialista in Rimini

Fabiano D'Amato

Commercialista in Roma, Componente Commissione "Diritto del Lavoro" ODCEC Roma

Alessandro Ventura

Ricercatore area lavoro Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Per eventuali suggerimenti: informativa@fncommercialisti.it



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti